



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 maggio 2007  
(OR. en)**

**7995/07**

**AGRIORG 28  
AMLAT 30**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto:                   REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

---

**REGOLAMENTO (CE) n. .../2007 DEL CONSIGLIO**

**del**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003  
che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto  
di taluni vini importati dall'Argentina  
che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste  
dal regolamento (CE) n. 1493/1999**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo  
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

---

<sup>1</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

considerando quanto segue:

- (1) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 527/2003<sup>1</sup> autorizza l'importazione nella Comunità di vini prodotti in Argentina e sottoposti ad alcune pratiche enologiche non previste dalla normativa comunitaria, in particolare l'aggiunta di acido malico. L'autorizzazione è scaduta il 31 dicembre 2006.
- (2) L'utilizzo di acido malico è una pratica enologica approvata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino.
- (3) Tra la Comunità e il Mercosur, di cui fa parte l'Argentina, sono tuttora in corso negoziati per la conclusione di un accordo sul commercio del vino. Tali negoziati vertono in particolare sulle rispettive pratiche enologiche delle due parti e sulla protezione delle indicazioni geografiche.

---

<sup>1</sup> GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1912/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 1)

- (4) In attesa dell'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il Mercosur sul commercio del vino che disponga il riconoscimento reciproco delle pratiche enologiche di ciascuna parte, facilitando così l'importazione nella Comunità di vini originari dell'Argentina che possono essere stati addizionati di acido malico, è opportuno prorogare fino alla suddetta entrata in vigore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, l'autorizzazione di tale trattamento per i vini argentini.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 527/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 527/2003, la data del 31 dicembre 2006 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2008.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---